



AVVOCATURA

Il Capo dell'Avvocatura

prot: RF20200029028

Fasc. n. ~~3853~~ 25/03/2020

**ASSESSORE AL BILANCIO E AL
COORDINAMENTO STRATEGICO
DELLE PARTECIPATE**

RAGIONIERE GENERALE

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
GOVERNO PER IL PIANO DI RIENTRO
DEL DEBITO PREGRESSO DEL
COMUNE DI ROMA**

Oggetto: Interrogazioni n. 131/2020 a firma del Cons. Montella: “Richieste di Conoscere se Roma Capitale ha predisposto una ricognizione della situazione economico – finanziaria del Comune a seguito della chiusura della gestione commissariale, quale impatto tale ricognizione ha determinato sul bilancio, nonché se l’Avvocatura Capitolina e i Dipartimenti interessati hanno posto in essere gli atti propedeutici alla presentazione delle istanze di liquidazione relative ai debiti potenziali derivanti da espropri e contenziosi di competenza della gestione commissariale

Riscontro nota prot. n. RE/2020/30768

In relazione all’interrogazione presentata in oggetto, trasmessa in data 24.3.2020 (la nota prot. RC/9040 del 19.3.2020 di cui si sollecita il riscontro non era indirizzata alla scrivente), per ciò che riguarda specificatamente l’Avvocatura capitolina – si evidenzia che:

- 1) l’Avvocatura ha già da tempo predisposto un elenco di tutte le controversie rientranti nella competenza della Gestione Commissariale, fornendo anche per le controversie non ancora definite un giudizio prognostico sull’eventuale impegno sulla Gestione Commissariale;
- 2) per le passività derivanti da espropri, ed in particolare da procedimenti di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, si segnala che l’Avvocatura Capitolina non appena riceve un contenzioso che può determinare un provvedimento ex art. 42 bis 327/01, lo segnala con immediatezza al Dipartimento P.A.U., U.O. Espropri,



Ufficio competente ad istruire ed emettere i provvedimenti di acquisizione sanante in modo che possa avviare il relativo procedimento;

3) in ordine ai procedimenti espropriativi non conclusi con un formale provvedimento di esproprio che hanno dato luogo – e continuano attualmente a dare luogo – ad una occupazione illegittima della proprietà altrui, l'Avvocatura non ha (né può avere in qualche modo) possibilità di conoscere in anticipo ed in mancanza di richiesta (evidentemente giudiziale) da parte del proprietario, l'esistenza dell'occupazione sanabile con un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, spettando tale compito esclusivamente all'Ufficio che ha determinato l'occupazione stessa.

Da ultimo si segnala che i poteri transattivi attribuiti ex lege alla Gestione Commissariale non si applicano alle passività derivanti da procedimenti ex art. 42 bis 327/01, come espressamente riconosciuto dalla stessa Gestione Commissariale con nota prot. UC 3255 del 27 giugno 2019.

**Il Capo dell'Avvocatura
Avv. Angela Raimondo**